



Comune di Genzano di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE - LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21 - LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N. 58 - LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 1995, N.32.

Approvato con Del. C.C. n.56 del 18.10.2004

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione dall'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, in materia di taxi con autovettura, motocarrozette, natante e veicoli a trazione animale, di servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.
2. Il presente Regolamento comunale concernente i servizi di cui al comma 1 è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale ed è soggetto all'approvazione della Provincia di Roma.

ARTICOLO 2 AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante, e veicoli a trazione animale.
 - b) il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

ARTICOLO 3 SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di noleggio con conducente ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale e si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso al sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse ubicate nel territorio del Comune di Genzano di Roma.

ARTICOLO 4 FIGURE GIURIDICHE

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo \delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n.443.
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 2 della legge Regionale 58/93.
2. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune, mediante Bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli, che possono gestire in forma singola o associata.
2. L'autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

ARTICOLO 6 RILASCIO DELLE LICENZE

Il Sindaco rilascia agli aventi diritto, per ogni autoveicolo ammesso al servizio di noleggio, un'autorizzazione nella quale dovrà essere riportato il numero della targa dell'autovettura, nonché gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura stessa.

ARTICOLO 7 TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è trasferita, su richiesta del titolare, alla persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art. 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n° 58, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti posizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare, entro 2 anni, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16 - L.R.58 del 1993, ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione, non può essere attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ARTICOLO 8 SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui al citato art. 16, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile. Il servizio dei conducenti non titolari di autorizzazioni si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione Comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il prelevamento dell'utente ovvero, l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, per qualunque destinazione oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge n° 21 del 1992.
2. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in possesso di stazionamento su suolo pubblico nei Comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e per altri servizi pubblici.
3. Il Comune di Genzano, in cui è esercitato il servizio di taxi, consente ai veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento all'interno delle rimesse come indicato al precedente art. 3, comma 2.

ARTICOLO 10 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la scritta "NNC", inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

ARTICOLO 11 TARIFFE

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore per importi tariffari compresi tra il minimo e massimo di quelli depositati; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I servizi di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 della legge 15.1.1992, n° 21, che si rifanno alla legge n° 118 del 1971 ed al suo regolamento di attuazione, DPR 384 del 1978, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in

materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici.

2. Tutti gli assegnatari di autorizzazione per l'esercizio di autonoleggio dovranno apportare alle proprie autovetture quegli accorgimenti tecnici che possano facilitare l'accesso alle vetture stesse, ai soggetti portatori di handicap, mediante maniglie o pedane o altro.
3. Il Comune di Genzano con questo Regolamento ed al successivo articolo, istituisce un servizio di autovettura da noleggio con conducente esclusivamente per il servizio dei disabili o soggetti portatori di handicap.

ARTICOLO 13 AUTOVETTURE DESTINATE AL SERVIZIO

1. Il Comune di Genzano (Roma) che ha una popolazione residente di 22.737 abitanti alla data del 31 dicembre 2003, stabilisce di istituire complessivamente n° 18 autoservizi pubblici da rimessa con conducente, da assegnarsi in concessione alle ditte che ne facciano richiesta; nei termini della legge 15.1.1992, n° 21 e della L.R. 26.12.1993, n° 58. Attualmente sono n° 7 le autorizzazioni assentite, e tutte le autovetture autorizzate al servizio N.C.C. sono dotate di accorgimenti atti a consentire il trasporto dei disabili, e, quindi, disponibili n° 11 possibilità per nuove autorizzazioni, di cui una da destinare al trasporto di persone portatrici di handicap particolarmente gravi.
L'assegnatario dell'autorizzazione deve presentare al Comune l'indicazione dell'autoveicolo da impiegare nel servizio, entro il termine di trenta giorni, affinché possa darsi luogo al rilascio del titolo ed alla relativa carta di circolazione.
Il servizio di tali conducenti si intende fatto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione comunale, ferme restando le responsabilità personali.

ARTICOLO 14 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Presso il Comune è istituita la commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio e cura la giusta applicazione del presente Regolamento. In detta commissione è riconosciuta un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti.
2. La commissione consultiva è composta da:
 - Sindaco o da un suo delegato;
 - da due consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio Comunale;
 - dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
 - da un rappresentante per ciascuno dei principali sindacati di categoria dei trasporti pubblici non di linea (per un minimo di due);
 - da un rappresentante della associazione degli utenti;
 - dal Segretario Comunale o dal Responsabile del Servizio del Comune che lo rappresenti.
3. La Commissione è nominata con atto della Giunta Comunale e dura in carica quattro anni. 4. L'autorizzazione comunale all'esercizio di N.C.C. ha la durata di un quinquennio, con decorrenza dalla data di rilascio ed è rinnovabile per egual periodo su richiesta dell'interessato, fatti salvi i casi di revoca.

ARTICOLO 15 ISTITUZIONE DEL RUOLO PROVINCIALE

1. L'iscrizione nel ruolo istituito presso la CCIAA della Provincia di Roma, costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei comuni compresi nel territorio di competenza della provincia medesima, dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente.

ARTICOLO 16

INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. L'assegnatario dell'autorizzazione comunale d'esercizio ha obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.
2. Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Sindaco fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare dell'autorizzazione dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo, ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
3. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
4. Il servizio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, per conto e nome del titolare stesso.

ARTICOLO 17

RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza, od in connessione con il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare dell'autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.
2. Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile degli stessi imputabili a norma di legge, in relazione alla qualifica rivestita.

ARTICOLO 18

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1. Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli e le responsabilità di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, al titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti ulteriori obblighi:
 - a) tenere apposito foglio di viaggio, progressivamente numerato, indicante luogo di partenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di targa dell'autoveicolo utilizzato, nonché le eventuali variazioni intervenute da apporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sarà esibito ad ogni richiesta delle Amministrazioni Provinciali e Comunali e dovrà essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda ed impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovrà essere contenuta la seguente dichiarazione: —per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio e saranno rispettate le tariffe stabilite nel presente Regolamento comunale";
 - b) tenere esposta nelle sedi legali, nelle rimesse e sugli autoveicoli copia autentica dell'autorizzazione comunale di noleggio, nonché le tabelle tariffarie stabilite;
 - c) curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto, entro le 48 ore, all'Amministrazione comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
 - d) assicurare agli autoveicoli il necessario stato di efficienza, decoro ed igiene;
 - e) comunicare per iscritto alla Amministrazione provinciale e comunale, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sull'autorizzazione di esercizio;
 - f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che la

- amministrazione comunale riterrà di disporre;
- g) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse;
2. A carico del titolare dell'autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:
- a) di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - b) di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche, ovvero nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio. In caso di necessità e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contrattato, può, tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
 - c) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - d) per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ARTICOLO 19

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1. I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso. In particolare essi hanno l'obbligo di:
- a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
 - b) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente regolamento;
 - c) curare che il contachilometri funzioni regolarmente; l'autorità comunale attraverso l'ufficio della polizia municipale, può esercitare il diritto di controllo, in qualsiasi momento;
 - d) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
 - e) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattrore, presso l'ufficio di polizia municipale, eventuali oggetti dimenticati, dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - f) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e della carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
 - c) portare animali propri nell'autoveicolo;
 - d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;

- e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- g) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ARTICOLO 20 SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora per avaria all'autoveicolo o per altre fattispecie derivante da causa di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed, in tal caso, sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ARTICOLO 21 DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente dell'autoveicolo sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo d'attesa.

ARTICOLO 22 SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'inosservanza da parte dei titolari e dei sostituti delle disposizioni di cui ai commi 2,3, e 4 dell'art. 10 della L. R. n.58/1993, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1500,00 nonché dalla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione e, in caso di recidiva, dalla revoca della licenza od autorizzazione stessa.

ARTICOLO 23 CONTRAVVENZIONI

1. Ferme restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel D.Lgs. del 30.4.1985, sono punite ai termini della vigente normativa.

ARTICOLO 24 ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

1. Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autoveicolo con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 25 SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente Regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche, debbono essere sottoposte all'approvazione della Amministrazione Provinciale di Roma ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'art.85 c.1 del D.P.R.616 del 1977, dell'art.51 della Legge Regione Lazio n. 6 del 1999 e dall'art. 130 c. 2 lett. f della Legge Regione Lazio n. 14 del 1999.

2. Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Provincia di Roma.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni specificamente richiamate, e al precedente art. 1.